

**ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI
SHAREHOLDERS'
MEETING**

2025



24 aprile 2025

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
all'Assemblea degli Azionisti**

**Punto 3 all'Ordine del Giorno
INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**

Indice

Integrazione del Collegio Sindacale.

- a. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco supplente per l'esercizio sociale con chiusura al 31 dicembre 2025. **1**

Allegato A:

Considerazioni del Collegio Sindacale uscente in coerenza con le Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate del CNDCEC del 26 aprile 2018 (pubblicate dalla Società in data 15 marzo 2023) **3**

Allegato B:

Documentazione da sottoporre per la nomina di un Sindaco supplente in carica per l'esercizio sociale con chiusura al 31 dicembre 2025 **18**

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

3. INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE.

- a. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco supplente per l'esercizio sociale con chiusura al 31 dicembre 2025.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della vostra Società Vi ha convocati in Assemblea per deliberare, tra l'altro, in merito alla proposta di nomina di un Sindaco supplente ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto sociale.

In via preliminare, si rammenta che l'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023 ha nominato per il triennio 2023-2026, ossia fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025, i Signori:

- Carlo Schiavone (Presidente), Paolo Ratti e Sara Landini (Sindaci effettivi);
- Giuseppe Melis, Michele Pizzo (Sindaci supplenti).

In data 17 febbraio 2025, Giuseppe Melis, sindaco supplente tratto dalla lista presentata dall'azionista VM2006 S.r.l., ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, per motivi sopravvenuti.

In considerazione di quanto precede, Vi invitiamo a voler deliberare in merito all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco supplente, come richiesto dall'art. 37 dello Statuto sociale.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, senza l'applicazione del voto di lista, fermo il rispetto dei principi di rappresentanza delle minoranze e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Il nominato rimarrà in carica fino alla scadenza degli altri componenti del Collegio attualmente in carica, e, pertanto, sino alla conclusione dell'Assemblea degli Azionisti che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio sociale con chiusura al 31 dicembre 2025.

Si ricorda che i componenti del Collegio Sindacale, effettivi e supplenti, devono essere in possesso dei requisiti e soddisfare i criteri previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie applicabili e non ricadere in alcuna delle cause d'incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalla normativa vigente.

Si invitano gli Azionisti eventualmente interessati a presentare proposte di candidatura a utilizzare il modello *standard* di dichiarazione di accettazione della designazione e della carica e relative attestazioni da parte del candidato/a alla carica di Sindaco supplente per accertarne l'idoneità all'incarico - allegato *sub* "B.2." alla presente Relazione. Il candidato prenderà visione dell'informativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (Sezione Download Center/Governance/Assemblee/2025).

Si invita, inoltre, a tenere conto delle Considerazioni del Collegio Sindacale uscente pubblicate dalla Società in data 15 marzo 2023 e allegate *sub* "A".

Si invitano gli Azionisti a presentare le loro eventuali proposte di candidatura alla carica di Sindaco supplente tempestivamente e, in ogni caso, possibilmente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (29 marzo 2025) al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte, mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo azioni@pec.generalicom.it. In alternativa le proposte possono essere presentate con consegna presso la sede sociale.

Le proposte di candidatura alla carica di Sindaco supplente dovranno essere corredate

(i) da un *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi e sulle competenze maturate dallo stesso negli ambiti indicati come rilevanti nelle Considerazioni del Collegio Sindacale uscente, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società (ii) dalle dichiarazioni con le quali il candidato accetta la designazione e la carica e attesta, altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, il possesso dei requisiti e il rispetto dei criteri previsti dalla normativa di legge, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance, nonché più in generale da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire

la carica di Sindaco supplente della Società, (iii) dall'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la candidatura e dalle certificazioni emesse dall'intermediario depositario che ne attesti la titolarità di azioni e la quota di capitale sociale detenuta e (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nell'invitarvi a deliberare in ordine all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco supplente in carica per l'esercizio sociale con chiusura al 31 dicembre 2025, esprimendo la Vostra preferenza per una tra le candidature presentate in conformità alle indicazioni sopra esplicitate, si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito della votazione.

Milano, 12 marzo 2025

IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Allegato A

Considerazioni del Collegio Sindacale uscente in coerenza con le Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate del CNDCEC del 26 aprile 2018 (pubblicate dalla Società in data 15 marzo 2023)

Considerazioni del Collegio sindacale
uscente in coerenza con le *Norme
di comportamento del collegio sindacale
di società quotate del CNDCEC*
del 26 aprile 2018



INDICE

1.	Premessa - <i>Le Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate del CNDCEC del 26 aprile 2018 e scopo del presente documento</i>	6
2.	Evoluzione delle attività del Collegio Sindacale previste dalla legge	6
3.	Considerazioni sulla composizione del Collegio Sindacale	8
4.	Le attività svolte dal Collegio Sindacale: aree di operatività ed impegno richiesto	9
5.	Considerazioni sulla remunerazione del Collegio Sindacale	13
6.	Conclusioni	14

1. Premessa - Le Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate del CNDCEC del 26 aprile 2018 e scopo del presente documento

Come noto, il mandato del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali" o la "Compagnia") attualmente in carica scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio della Compagnia al 31 dicembre 2022. In tale occasione, l'Assemblea dei soci sarà quindi chiamata a nominare un nuovo organo di controllo.

In base a quanto previsto dal punto Q.1.6. delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate del CNDCEC del 26 aprile 2018 (nel seguito le "Norme di comportamento"), è "opportuno che il collegio sindacale uscente, prima della scadenza del proprio incarico, riassuma in un apposito documento le attività espletate dal collegio sindacale, precisando il numero di riunioni e la loro durata media, nonché il tempo richiesto per ciascuna delle attività espletate e le risorse professionali impiegate".

Il presente documento è stato quindi predisposto dal Collegio Sindacale in carica in conformità all'indicazione sopra richiamata e con l'obiettivo di favorire la conoscenza, da parte dell'assemblea dei soci e dei candidati sindaci, di un quadro complessivo delle attività che l'organo di controllo della Compagnia è chiamato a svolgere. Tutto ciò, anche al fine di consentire una valutazione ponderata delle competenze professionali necessarie, nonché dell'adeguatezza del compenso proposto per l'espletamento dell'incarico di Sindaco della Compagnia.

In effetti, con riferimento al profilo della professionalità, le Norme di Comportamento (cfr. Norma Q.1.2) prevedono che "La composizione del collegio dovrebbe essere adeguata alle caratteristiche della società" e che "in sede di presentazione delle liste dei candidati siano valutate le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni dell'emittente, alla complessità e alla specificità del settore di attività in cui esso opera, nonché alle dimensioni del collegio sindacale"¹. Indicazioni in tal senso sono rinvenibili anche nell'art. 19, comma 3, D. Lgs. 39/2010 (come modificato dal D. Lgs. 135/2016) in base al quale "i membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile,

nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione"

Con riguardo poi all'aspetto della remunerazione, le Norme di Comportamento (cfr. Norma Q.1.6) dispongono che "La determinazione del compenso dei componenti del collegio sindacale deve essere adeguata e in ogni caso determinata avendo riguardo alla complessità e all'onerosità di ciascun incarico, anche in rapporto alla dimensione e all'attività esercitata dalla società emittente, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della struttura organizzativa della medesima. Particolare attenzione nella determinazione di un compenso adeguato, inoltre, andrà data all'impegno profuso nella propria attività e in particolare nella partecipazione attiva alle riunioni dei comitati endoconsiliari". Analoghe indicazioni sono rinvenibili anche nel Codice di Corporate Governance, (art. 5 (Raccomandazione 30), in vigore dal 1° gennaio 2021.

Il presente documento, prima di essere messo a disposizione dei soci, è stato inviato al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Evoluzione delle attività del Collegio Sindacale previste dalla legge

2.1. Nel corso del novennio, l'attività del Collegio Sindacale è stata fortemente influenzata dalle previsioni normative introdotte da alcuni interventi di riforma, tra le quali pare utile ricordare le seguenti.

In primo luogo, vengono in rilievo le disposizioni introdotte dalla Direttiva Europea 2009/138/UE (c.d. Solvency II), recepita dal D. Lgs. 74/2015, che ha aggiornato il D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) – novellato con D. Lgs. 187/2020, in vigore dal 9 febbraio 2021, con novità afferenti all'ambito della distribuzione dei prodotti assicurativi – nonché le relative disposizioni di attuazione emanate da IVASS.

Sempre nell'ambito delle disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità di Vigilanza si ricorda la rilevanza del **Regolamento IVASS n. 38** del 3 luglio 2018, in base al quale l'organo di controllo, tra l'altro, è chiamato a:

- verificare l'idoneità della definizione delle deleghe, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, prestando particolare attenzione alla separazione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni (art. 8, c.1, lett. b);

¹ Per comodità di lettura, si riporta il testo delle Norme Q.1.2. e Q.1.6. in calce al presente documento.

- valutare l'efficienza e l'efficacia del sistema di governo societario, con particolare riguardo all'operato della funzione di revisione interna della quale deve verificare la sussistenza della necessaria autonomia, indipendenza e funzionalità; nell'ipotesi in cui tale funzione sia stata esternalizzata valuta il contenuto dell'incarico sulla base del relativo contratto (art. 8, c.1, lett. c).

Si segnala inoltre il **Regolamento IVASS n. 44** del 12 febbraio 2019, emanato in attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato a seguito del recepimento della Direttiva 843/2018.

In base a tale Regolamento, l'organo di controllo "*vigila sull'osservanza della normativa e verifica l'adeguatezza del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio*" (art. 12).

Nell'esercizio di tali poteri, il Collegio Sindacale, in particolare:

- valuta l'idoneità delle procedure applicate per l'adeguata verifica della clientela, la conservazione di documenti, dati e informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette (art. 12, c.2, lett. b);
- sollecita l'approfondimento dei motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e valuta, altresì, l'idoneità del piano adottato dall'organo amministrativo relativo alle misure correttive per rimuoverle (art. 12, c.2, lett. c);
- informa senza ritardo l'IVASS di tutti i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano costituire violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge o delle relative disposizioni attuative (art. 12, c.3).

2.2. In secondo luogo, si fa riferimento alle novità introdotte alla disciplina della revisione legale, già attuate a livello europeo (c.d. «Riforma Europea») con la promulgazione del **Regolamento EU n. 537/2014** in materia di revisione legale dei conti degli Enti di Interesse Pubblico (c.d. EIP) e della **Direttiva n. 2014/56** recepita nella legislazione italiana con il D. Lgs 135/2016 che ha modificato le disposizioni dettate dal D. Lgs. 39/2010.

In tale contesto, l'organo di controllo:

- informa l'organo di amministrazione della società sottoposta a revisione dell'esito della revisione legale (art. 19, c.1, lett. a, del D.Lgs. 39/2010) e trasmette a tale organo la relazio-

ne aggiuntiva corredata da eventuali osservazioni (Articolo 11 Regolamento UE 537/2014);

- monitora il processo informativo finanziario e presenta le raccomandazioni / proposte volte a garantirne l'integrità (art. 19, c.1, lett. b, del D.Lgs. 39/2010);
- controlla l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, in relazione all'informativa finanziaria dell'ente revisionato (art. 19, c.1, lett. c, del D.Lgs. 39/2010);
- monitora la revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato, anche tenuto conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob (art. 19, c.1, lett. d, del D.Lgs. 39/2010);
- verifica l'indipendenza del revisore legale (art. 19, c.1, lett. e, del D.Lgs. 39/2010);
- è responsabile della procedura di selezione del revisore legale (art. 16 Regolamento UE 537/2014 e art. 19, c.1, lett. f, del D.Lgs. 39/2010);
- approva lo svolgimento dei *non audit services* da parte del revisore e delle entità del relativo *network* (art. 5 Regolamento UE 537/2014).

2.3. Un richiamo merita poi la normativa in tema di informazioni di carattere non finanziario introdotta dal **D. Lgs. 254/2016**, in base al quale l'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza da parte degli amministratori delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 254/2016 in materia di predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario ("**DNF**") (art. 3, c.7, D.Lgs. 254/2016);
- comunica all'assemblea l'esito della suddetta vigilanza (art. 3, c.7, D.Lgs. 254/2016);
- viene sentito dall'organo amministrativo nell'ipotesi in cui, in circostanze eccezionali, possano essere omesse nella dichiarazione di carattere non finanziario informazioni in grado di compromettere la posizione commerciale dell'impresa (art. 3, c.8, D.Lgs. 254/2016).

In tale contesto, per completezza, si segnala che nella predisposizione della DNF vanno tenute in considerazione anche le novità introdotte dal **Regolamento UE 2020/852** (cd. "**Regolamento Tassonomia**") e dal **Regolamento UE 2021/2139** (atto delegato) contenente i criteri di vaglio tecnico per determinare gli elementi enunciati nel Regolamento 2020/852. Il cd. Re-

golamento Tassonomia ha, infatti, stabilito un quadro generale di riferimento per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento e, in tal senso, ha individuato gli obiettivi ambientali cui un'attività economica deve contribuire per poter essere considerata ecosostenibile:

- 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- 3) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- 4) la transizione verso un'economia circolare;
- 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- 6) la protezione e il ripristino della biodiversità.

Le disposizioni in materia di investimenti e mercati finanziari sostenibili fissate dal Regolamento 2020/852 si applicano per gli obiettivi 1) e 2) dal 1° gennaio 2022 e per gli obiettivi da 3) a 6) dal 1° gennaio 2023.

Ad integrazione di questo quadro normativo, il Regolamento 2020/852/UE ha descritto le ulteriori informazioni da fornire nel caso in cui un prodotto finanziario investa in un'attività ecosostenibile. In tal senso, infatti, le emittenti coinvolte devono rendere note le informazioni sugli obiettivi ambientali a cui contribuisce l'investimento, nonché una descrizione su come e in che misura tali investimenti si riferiscono ad attività economiche considerate ecosostenibili. Lo stesso regime si applica ai prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e alle imprese tenute alla pubblicazione della Dichiarazione Non Finanziaria, per cui è previsto l'obbligo di includere nella DNF le informazioni necessarie a comprendere come le attività dell'impresa sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili.

Da ultimo, si segnala che il 16 dicembre 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la Direttiva 2022/2624/UE – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che dovrà essere recepita in Italia entro il 6 luglio 2024. Per le società già tenute alla predisposizione della DNF la nuova disciplina troverà applicazione a partire dai bilanci relativi all'esercizio 2024.

2.4. In termini generali, per quanto riguarda le più recenti novità intervenute nel settore assicurativo, si segnala che, a partire dal 1° gennaio 2023, alle imprese che redigono il bilancio d'e-

sercizio o consolidato secondo i principi contabili internazionali troverà applicazione l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 17 "Contratti assicurativi", come da ultimo modificato dall'International Accounting Standards Board (IASB) nel giugno 2020, che sostituisce l'IFRS 4. Inoltre, molteplici imprese di assicurazione, dalla medesima data, cominceranno ad adottare anche l'IFRS 9 "Strumenti finanziari". Il nuovo standard stabilisce un approccio integrato alla contabilizzazione dei contratti assicurativi, con l'obiettivo di garantire che le imprese indichino nel loro bilancio informazioni pertinenti che diano un quadro fedele dei contratti assicurativi. Tali informazioni forniscono agli utilizzatori del bilancio solidi elementi per valutare l'effetto dei contratti assicurativi sulla situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari delle imprese e agevolano la comprensione da parte degli investitori, e non solo, dell'esposizione al rischio, della redditività e della posizione finanziaria degli assicuratori.

3. Considerazioni sulla composizione del Collegio Sindacale

3.1. Tenuto conto del settore in cui opera la Compagnia, della complessità della relativa organizzazione aziendale, nonché della dimensione ed elevata articolazione del Gruppo che fa capo alla Compagnia stessa, in linea con quanto previsto all'art. 9 del D.M. 88/2022 (di cui si dirà meglio *infra*) si ritiene che lo svolgimento dei compiti demandati al Collegio Sindacale richieda il possesso di specifiche competenze, riscontrato annualmente dal Collegio Sindacale uscente all'esito delle autovalutazioni svolte, nelle seguenti aree:

- Caratteristiche e funzionamento del settore assicurativo, bancario e finanziario
- Principi e regole di funzionamento delle società quotate
- Gestione finanziaria e programmazione strategica
- Processi contabili e formazione del Bilancio d'esercizio e consolidato
- Principi contabili nazionali e internazionali
- Valutazioni economiche e finanziarie
- Processo e valutazioni per l'impairment test
- Gestione dei rischi e sistemi di controllo interno
- Internal audit
- Compliance



- Attuariale e Solvency II
- Revisione legale
- Tecnologia informatica

Essenziali appaiono in particolare le competenze e le esperienze nel settore assicurativo e in società quotate.

Si ritiene altresì che l'elevata complementarità della formazione e delle esperienze passate di ciascun componente dell'organo rappresenti un elemento di efficienza per il Collegio Sindacale nel suo complesso e per la sua attività. E' cioè rilevante che i componenti dell'organo di controllo abbiano formazioni differenti e che, congiuntamente, coprano le aree di competenza in parola. Tali caratteristiche assicurano una funzionale e completa copertura dei vari temi che il Collegio Sindacale è chiamato a presidiare e si traduce in un proficuo lavoro che consente, tra l'altro, l'arricchimento professionale di ciascun componente del Collegio.

3.2. Si ricorda poi che, per assicurare il rispetto delle disposizioni di Solvency II e degli artt. 5, c. 2, lett. n e 71, c. 2, lett. p, del Regolamento IVASS 38/2018, la Compagnia si è dotata della Fit&Proper Policy, che definisce i requisiti minimi standard e obbligatori di professionalità, onorabilità e indipendenza di coloro che ricoprono determinate cariche o ruoli rilevanti, in linea con la normativa vigente. In particolare, con riferimento al requisito del *“tempo adeguato da dedicare all'incarico”* richiesto dalla normativa, le informazioni riportate nel successivo par. 4 danno conto dell'ampio spazio dedicato dall'attuale Collegio Sindacale allo svolgimento dell'incarico.

Il richiamato requisito dovrà essere tenuto in adeguata considerazione anche in relazione all'individuazione di candidati al ruolo di Sindaco, tenuto conto delle caratteristiche dimensionali, di rischiosità e complessità operativa di un Gruppo come quello Generali. I Sindaci, in effetti, oltre a partecipare a tutte le riunioni del Collegio che, mediamente, si sono tenute due volte al mese, prendono parte anche alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei comitati endoconsiliari. Basti in proposito segnalare, al solo fine di fornirne una stima e senza pretesa di esaustività o completezza, che il numero di riunioni del Consiglio di Amministrazione attualmente in programma per l'esercizio 2023 è pari a 14, mentre quello dei comitati è rispettivamente pari a: (i) 16 per il Comitato Controllo e Rischi, (ii) 13 per il Comitato per le Remunerazioni e le Risorse Umane, (iii) 6 per il Comitato per le Nomine e la Corporate Governance, (iv) 11 per

il Comitato Investimenti, (v) 4 per il Comitato Innovazione e la Sostenibilità sociale e ambientale e (vi) 2 per il Comitato per le Operazioni con Parti correlate, complessivamente pari a 66. A queste sedute, devono poi aggiungersi le periodiche sessioni di *induction* cui i Sindaci sono invitati a prendere parte e ogni altro eventuale incontro che si renda necessario nell'espletamento dell'incarico.

3.3. Da ultimo, per completezza, si ricorda che il Decreto Ministeriale del 2 maggio 2022, n. 88 (che ha abrogato il Decreto 220/2011), ha introdotto alcune novità con riferimento ai requisiti di idoneità, professionalità e indipendenza dei Sindaci. Le previsioni ivi contenute si applicano alle nomine successive al 1° novembre 2022, data dell'entrata in vigore del Decreto. Come precisato dall'art. 26 del DM 88/2022 *“è considerato nuova nomina il primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del Decreto 88/2022 di esponenti in carica a tale data”*.

Oltre ai requisiti di professionalità e ai criteri di competenza, già previsti dal TUF e da Codice di Corporate Governance, le disposizioni del Decreto introducono nuovi requisiti di indipendenza per i componenti dell'organo di controllo e nuovi limiti al cumulo degli incarichi.

Le citate disposizioni (e, in particolare, l'art. 10 del DM 88/2022) ribadiscono inoltre l'importanza che la composizione degli organi di amministrazione e controllo sia adeguatamente diversificata, in termini di genere ed età, oltre che di competenza, in modo da alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi, favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni, supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta direzione, tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione dell'impresa. Risulta poi ulteriormente ribadita la rilevanza di dedicare all'incarico un tempo adeguato e di valutare sempre più le competenze rispetto ai compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati, e alle caratteristiche proprie dell'impresa e del gruppo a cui essa eventualmente appartiene.

4. Le attività del Collegio Sindacale: aree di operatività ed impegno richiesto

4.1. Le principali aree e le relative attività espletate dal Collegio Sindacale sono le seguenti:

(i) Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto

- partecipazione a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei diversi comitati (cfr. tabella che segue);
- partecipazione collegiale a tutte le riunioni del Comitato Controllo e Rischi (CCR) e, con la presenza anche solo del Presidente e/o di uno o più Sindaci, al Comitato Investimenti;
- incontri specifici con le Funzioni Fondamentali nonché con la Funzione Group General Counsel;
- approfondimenti eventuali.

(ii) Vigilanza sull'osservanza della legge con particolare riguardo al D. Lgs. n. 254/2016

- riunioni periodiche per monitorare il processo di predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziaria (DNF) e relativo approccio metodologico sino all'approvazione della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione;
- partecipazione, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, a tutte le riunioni del Comitato per la Corporate Governance e la Sostenibilità, le cui funzioni consultive, propositive ed istruttorie a favore del Consiglio di Amministrazione inerenti ai temi di sostenibilità sono state attribuite al Comitato per l'Innovazione e la Sostenibilità sociale e ambientale ("CIS") a partire dal mese di maggio 2022;
- incontri con i responsabili di funzioni che si occupano delle tematiche di sostenibilità e DNF;
- incontri mirati con la società di revisione sui temi di rappresentazione e *disclosure* in materia di DNF;

(iii) Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

- partecipazione a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei vari comitati (cfr. tabella che segue);
- incontri selettivi con funzioni manageriali per approfondimenti in ordine ad operazioni rilevanti;
- ulteriori approfondimenti, ogni qualvolta ritenuto opportuno.

(iv) Vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo

- partecipazione a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei vari comitati con particolare riguardo al CCR (cfr. tabella che segue);
- approfondimenti in riunioni specifiche con la funzione Group Chief HR & Organization Officer (HRO) (almeno una riunione all'anno);
- approfondimenti di benchmarking e incontri con HRO per analizzare e valutare le tendenze dell'industria assicurativa, in linea con le indicazioni dell'IVASS;
- riunioni specifiche con le funzioni Group Audit, Group Compliance Officer, Group Anti Financial Crime Officer, Group Chief Risk Officer, Group Chief Financial Officer (CFO) e Group General Counsel e Group Actuarial Function;
- riunioni con gli *Audit Committee* / Organi di controllo delle principali Società controllate (almeno una volta all'anno per ciascun organo di controllo);
- almeno una riunione specifica con il Group CEO all'anno.

(v) Vigilanza sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile

- partecipazione a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei vari comitati, con particolare riguardo al CCR (cfr. Tabella che segue);
- incontro almeno una volta all'anno con il CFO, anche nel suo ruolo di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, e la sua struttura;
- incontri periodici con la Società di Revisione ed esame della relazione aggiuntiva predisposta dalla stessa ai sensi dell'art. 11 Regolamento UE 537/2014.

(vi) Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno e gestione dei rischi (SCIGR), rientrante negli assetti e nei sistemi di cui ai punti (iv) e (v)

- partecipazione a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei diversi comitati, con particolare riguardo al CCR (cfr. Tabella 1);
- incontri con il Responsabile Group Audit almeno due volte all'anno al fine di esaminare le modalità di pianificazione dell'audit

e svolgere una executive session per la verifica di indipendenza;

- riunioni con cadenza almeno annuale con le funzioni Group Compliance, Group Anti Financial Crime, Group Risk Management e Group Actuarial Function al fine di esaminare le evoluzioni organizzative, risorse, attività, ecc. in sinergia con quanto acquisito nelle riunioni del CRR;
- riunioni specifiche con le funzioni Group General Counsel, CFO e HRO, anche per approfondire le tendenze di settore e gli orientamenti delle autorità di vigilanza;
- riunioni periodiche con Group Compliance Officer e Group Anti Financial Crime Officer per monitorare, tra l'altro, l'evoluzione normativa specifica in tema AML e i relativi progetti di sviluppo;
- incontro almeno annuale con l'Organismo di Vigilanza ai sensi Decreto Legislativo n. 231/2001 (ODV) e il Group CEO;
- ulteriori approfondimenti ogni qualvolta ritenuto opportuno.

(vii) Controlli e attività di monitoraggio in materia di revisione legale dei conti

- approvazione dei *non audit services* consentiti (NAS) in base alla Procedura di Gruppo, predisposta ai fini della tutela dell'indipendenza del revisore legale e, da ultimo, modificata nel mese di luglio 2021. Nel 2022 e nel 2021, rispettivamente, n. 19 e n. 16 riunioni dell'organo di controllo hanno riguardato, tra l'altro, l'approvazione dei servizi NAS;
- incontri con il team di revisione, più volte nel corso dell'anno, per comprendere il Piano di lavoro, l'esecuzione delle varie fasi, le decisioni sull'approccio di revisione basato sui sistemi di controllo e/o *substantive*, l'andamento del team e delle ore previste e del controllo geografico, ecc;
- discussioni con la Società di Revisione in merito al piano di lavoro, ai controlli svolti e ai relativi esiti in materia di DNF;
- disamina e discussione con la Società di Revisione delle dichiarazioni di indipendenza.

4.2. In aggiunta a quanto sopra, si segnala che nel corso dell'esercizio 2021 e nei primi mesi del 2022, il Collegio Sindacale ha condotto una serie di approfondimenti in materia di governance della Società. Tali accertamenti hanno riguardato, da un lato, la tempestività della messa a disposizione della documentazione in vista delle riunioni consiliari ed endoconsiliari e, dall'altro, il processo organizzativo a base della selezione e valutazione di operazioni di investimento e di acquisizione da parte della Compagnia. Tale attività si è conclusa con il rilascio di due distinte relazioni, opportunamente condivise con il Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021, nelle quali il Collegio ha dato atto, per entrambi i richiamati profili, dell'insussistenza di un quadro caratterizzato da criticità, comunque formulando taluni spunti di miglioramento (per ulteriori dettagli si rimanda alla Relazione Annuale del Collegio all'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022). Alle suddette relazioni ha fatto seguito, in data 24 settembre 2021, un successivo documento denominato "*Considerazioni del Collegio in materia di governance*", contenente ulteriori spunti di miglioramento alla governance della Società. I suggerimenti formulati sono stati recepiti e adeguatamente implementati dalla Compagnia nel corso del 2022.

Nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022, il Collegio Sindacale ha altresì monitorato il processo che ha portato alla definizione della procedura per la presentazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, di una lista di candidati alla carica di consigliere in vista dell'Assemblea della Compagnia chiamata a rinnovare l'organo di amministrazione, formulando proprie osservazioni e commenti.

Inoltre, il Collegio ha seguito, nei primi mesi dell'esercizio 2022, il processo deliberato dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla promozione dell'attività di sollecitazione delle deleghe in vista dell'Assemblea. Anche su questa specifica tematica il Collegio, pur nei limiti dei propri compiti e funzioni, ha formulato proprie osservazioni e commenti.

4.3. La tabella che segue riepiloga il numero di riunioni cui il Collegio Sindacale ha partecipato nel 2020, 2021 e 2022 e la durata media di dette riunioni espressa in ore.

Tabella 1

Organo o comitato consiliare	2020		2021		2022	
	N. Riunioni	Durata media	N. Riunioni	Durata media	N. Riunioni	Durata media
Collegio Sindacale	25	2.30	39 ²	2.0	45 ³	1.30
Consiglio di Amministrazione	16	3.30	19	3.50	22	3.50
Comitato Controllo e Rischi	19	5.16	19	3.40	21	5.50
Comitato per la Corporate Governance & la Sostenibilità; (Comitato per l'Innovazione e la Sostenibilità sociale e ambientale dal 5/2022) ⁴	6	1.0	7	1.30	7 ⁵	nota 5
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate	3	0.4	5	0.37	3	0.52
Comitato per le Nomine e la Remunerazione; (Comitato per le Nomine e la Corporate Governance "CNCG" e Comitato per le Remunerazioni e le Risorse Umane "RemCoR" dal 5/2022) ⁶	11	2.30	20	3	35 ⁷	nota 7
Comitato per gli Investimenti ⁸	8	1.50	10	1.0	10	1.20
Comitato per le Operazioni Strategiche (in essere fino al 4/2022) ⁸	10	2.20	7	2.20	4	0.38
Totale N. Riunioni	<u>98</u>		<u>126</u>		<u>147</u>	

2 Il numero di riunioni tenute nel 2021 è influenzato dal fatto che, nel corso di tale esercizio, il Collegio Sindacale ha espletato le attività straordinarie descritte al par. 4.1 che precede.

3 Vedi nota sopra.

4 Al Comitato per l'Innovazione e la Sostenibilità sociale e ambientale ("CIS") sono stati attribuiti i compiti in materia di sostenibilità sociale e ambientale già spettanti al Comitato per la Corporate Governance e la Sostenibilità sociale e ambientale ("CGS").

5 Di queste, 3 riunioni sono state tenute, fino all'Assemblea 2022, dal CGS per la durata media di 1 h e 28 min e 4 riunioni sono state tenute, dal mese di maggio 2022, dal CIS per la durata media di 2 h e 28 min.

6 Al Comitato per le Nomine e la Corporate Governance ("CNCG") sono stati attribuiti i compiti in materia di nomine e di governo societario rispettivamente già spettanti, nella precedente consiliatura, al Comitato per le Nomine e la Remunerazione ("CNR") e al Comitato per la Corporate Governance e la Sostenibilità sociale e ambientale ("CGS"). Al Comitato Remunerazioni e Risorse Umane ("RemCoR") sono state affidate le attribuzioni in materia di remunerazioni già spettanti al CNR.

7 Fino all'Assemblea 2022, il CNR ha tenuto n. 10 riunioni (con riguardo a temi di nomine) e n. 12 riunioni (con riguardo a temi di remunerazione) per la durata di 3 h e 32 min. A partire da maggio 2022, il CNG ha svolto n. 7 riunioni dalla durata media di 54 min e il RemCoR n. 6 riunioni dalla durata media di 1 h e 31 min.

8 Al Comitato Investimenti ("CInv") sono state affidate alcune delle attribuzioni in materia di operazioni strategiche già affidate, nella precedente consiliatura, al Comitato per le Operazioni Strategiche ("COS"), la cui istituzione non è stata confermata.

In base al Regolamento del Consiglio di amministrazione e dei comitati consiliari della Compagnia (come modificato in data 1° agosto 2022 e 15 febbraio 2023), i Sindaci sono oggi tenuti a partecipare, oltre alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a quelle del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, del Comitato per le Remunerazioni e le Risorse Umane, del Comitato Investimenti, del Comitato per l'Innovazione e la Sostenibilità sociale e ambientale e del Comitato per le Nomine e la Corporate Governance⁹. In precedenza, la partecipazione del Collegio Sindacale anche alle riunioni del Comitato Nomine e Remunerazione e del Comitato Investimenti non era obbligatoria. Il Collegio Sindacale, tuttavia, ha preso parte anche alle riunioni di tali comitati in quanto ritenuto di elevato beneficio ai fini di una migliore acquisizione autonoma e rielaborazione critica di informazioni rilevanti per lo svolgimento della propria attività.

Nel triennio 2020-2022 il Presidente o, almeno, uno dei Sindaci ha sempre preso parte a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei comitati sopracitati¹⁰. A livello collegiale, nel corso del triennio 2020-2022, la partecipazione media dei componenti del Collegio Sindacale è stata pari a circa l'81%.

L'impegno richiesto ai Sindaci non si esaurisce nella partecipazione alle riunioni ma comporta anche l'analisi preventiva della documentazione, spesso ingente, resa disponibile in vista di ciascuna riunione del Collegio Sindacale, del Consiglio di amministrazione, dei comitati, delle sessioni informali strategiche, oltre che di formazione e di *induction*.

L'attività del Collegio viene supportata dalla funzione Corporate Affairs, in particolare, per la predisposizione della documentazione in vista delle riunioni, per l'attività segretariale durante le stesse, per la verbalizzazione e per la tenuta del Libro dei verbali. Su alcuni specifici temi, il Collegio Sindacale ha potuto avvalersi anche della consulenza di esperti esterni dallo stesso individuati.

Il Presidente del Collegio Sindacale dedica inoltre il proprio tempo alla pianificazione delle riunioni del Collegio Sindacale, alla revisione dei relativi verbali, alla redazione delle relazioni

dell'organo di controllo, a scambi di corrispondenza e colloqui con il management, con i presidenti dei collegi sindacali delle controllate, con i presidenti dei comitati e con l'organismo di vigilanza, al fine di assicurare il miglior coordinamento dei lavori dell'Organo di Controllo. Per completezza, si segnala inoltre che, nel 2021, il Presidente del Collegio Sindacale ha svolto anche attività di supporto al Consiglio di Amministrazione nel processo di autovalutazione sulla dimensione, composizione e funzionamento dell'organo amministrativo.

In via del tutto orientativa, l'impegno medio annuale di ciascun componente del Collegio Sindacale, nel corso del triennio 2020-2022, è stimato in circa 600 ore (700-750 ore per il Presidente del Collegio Sindacale).

5. Considerazioni sulla remunerazione del Collegio Sindacale

A fronte delle attività descritte nei paragrafi che precedono, il compenso annuo di ciascun Sindaco Effettivo, deliberato dall'Assemblea della Compagnia in data 30 aprile 2020, è pari ad euro 130 mila; il compenso annuo del Presidente del Collegio Sindacale è pari ad euro 180 mila.

Si rammenta che, nel corso dell'esercizio 2020, la Compagnia ha svolto un'analisi di *benchmarking* tra i compensi attribuiti all'organo di controllo dalla Società e quelli riconosciuti da altri emittenti equiparabili e che tale *benchmarking* aveva evidenziato l'opportunità di una revisione del compenso, a fronte del crescente carico di lavoro e di responsabilità gravante sul Collegio Sindacale alla luce dell'evoluzione normativa intervenuta negli ultimi anni.

Al riguardo, merita di essere segnalato che, anche in recenti analisi di mercato, è emersa una generale attenzione ai profili di non piena adeguatezza dei corrispettivi riconosciuti ai componenti dell'organo di controllo, rispetto al sempre maggior *effort* richiesto dalla disciplina vigente.

In tale prospettiva, come suggerito dalle *best practice*¹¹, si è proceduto a svolgere un raffronto tra la remunerazione dei membri del Collegio Sindacale e quella dei Consiglieri membri del

⁹ Rispettivamente articoli 30.3, 32.5, 35.5, 36.7, 40 e 43 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione e dei comitati.

¹⁰ Il Presidente del Collegio Sindacale nel triennio 2020-2022 ha preso parte mediamente al 90% delle riunioni degli organi sociali indicati nella Tabella 1.

¹¹ In occasione della consultazione promossa nel 2019 da Borsa Italiana ai fini dell'aggiornamento del Codice di Autodisciplina, Nedcommunity ha suggerito che, ai fini dell'apprezzamento della congruità della remunerazione dell'organo di controllo, venga promosso un confronto non solo tra emittenti simili, ma anche all'interno della stessa emittente, ad esempio confrontando la remunerazione dei membri del Collegio Sindacale con quella dei Consiglieri membri del CCR.

CCR. A tal fine sono stati assunti come riferimento il compenso dei Consiglieri membri del CCR i quali, secondo la prassi della Compagnia, sono anche componenti di, almeno, un altro comitato endoconsiliare. Dall'analisi svolta è emerso che detti Consiglieri ricevono indicativamente una remunerazione complessiva di circa euro 300 mila annui¹². Tale dato è stato raffrontato con il compenso riconosciuto ai Sindaci Effettivi, pari ad euro 130 mila annui, volto a remunerare non solo le attività connesse all'incarico di componenti dell'Organo di Controllo, ma anche la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei vari Comitati.

Il tema potrebbe meritare un'ulteriore riflessione anche tenendo conto dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 88/2022 che, con il comma 1 dell'art. 16, ha introdotto nuovi limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti delle imprese di maggiori dimensioni o complessità operativa, prevedendo, in particolare, che: *“ciascun esponente di imprese di maggiori dimensioni o complessità operativa non può assumere un numero complessivo di incarichi in imprese o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:*

a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi;

b) n. 4 incarichi non esecutivi e chiarendo, al relativo comma 2, che *“ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1, si include l'incarico ricoperto nell'impresa”*¹³.

6. Conclusioni

In conclusione, sulla scorta dell'esperienza maturata nel corso del novennio, il Collegio Sindacale

uscente formula le seguenti considerazioni.

Dal punto di vista delle competenze professionali dei componenti del Collegio Sindacale, considerati: (i) il settore in cui opera la Compagnia, (ii) la complessità della relativa organizzazione aziendale, nonché (iii) la dimensione ed elevata articolazione del Gruppo di riferimento, si ritiene auspicabile, se non anche opportuno, che il nuovo organo di controllo si caratterizzi per competenze ed esperienze maturate su basi complementari nelle aree disciplinari rilevanti richiamate nel precedente § 3. E' in particolare importante che tale mix di competenze risulti ben bilanciato e distribuito tra i diversi componenti dell'organo di controllo e sia accompagnato da una appropriata conoscenza del settore assicurativo, bancario e finanziario e dei principi e delle regole di funzionamento delle società quotate.

Dal punto di vista dell'adeguatezza della remunerazione, tenuto conto, (i) del confronto tra i compensi dei componenti del Collegio Sindacale e dei Consiglieri componenti del CCR (ii) dei richiami di attenzione sulla remunerazione dei sindaci provenienti da analisi di settore e (iii) del costante ampliamento dei compiti e dell'effort richiesto all'organo di controllo alla luce degli interventi normativi degli ultimi anni, si ritiene auspicabile che la Compagnia rinnovi la propria valutazione in merito all'adeguatezza dei compensi riconosciuti ai componenti del Collegio Sindacale e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Per completezza, si riproducono qui di seguito i testi delle Norme Q.1.2. E Q.1.6., tratti dalle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate del CNDCEC del 26 aprile 2018.

¹² Fonte: Sezione II Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti 2022.

¹³ Art. 16 Decreto 88/2022.

Norma Q.1.2. – Composizione del collegio sindacale**Principi**

Il numero dei componenti del collegio sindacale e il criterio di riparto tra generi sono stabiliti dalla legge e dall'atto costitutivo.

I sindaci devono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti dalla legge e dallo statuto.

Riferimenti

Artt. 114, 148 e 148-bis t.u.f.; artt. da 144-quinquies a 144-undecies Regolamento Emittenti di cui alla delibera Consob 14.5.1999, n. 11971 s.m.i. (di seguito: Regolamento Emittenti); decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, n. 162, 30 Marzo 2000, Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; art. 19, co. 3, D.lgs. n. 39/2010; Comitato per la Corporate Governance, Codice di Autodisciplina, art. 3, luglio 2015.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale è composto da un numero di sindaci non inferiore a tre membri effettivi e due membri supplenti.

La composizione del collegio deve rispettare il criterio di riparto tra generi, in base al quale al genere meno rappresentato spetta almeno un terzo – o un quinto trattandosi di neo quotata – dei componenti effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Un componente effettivo e uno supplente sono eletti, con voto di lista e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Emittenti, dai soci di minoranza che non siano collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Lo statuto può stabilire che sia eletto più di un sindaco di minoranza, prevedendo che i posti si ripartiscano proporzionalmente secondo i criteri stabiliti dallo statuto stesso.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i componenti eletti dai soci di minoranza, se nominati.

I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa (cfr. D.M. n. 162/2000) e dello statuto, nonché i requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai codici di comportamento, per le società che abbiano dichiarato di attenersi a detti codici (Norma Q.1.4).

Requisiti di professionalità

Almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre [...], devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci che non sono in possesso del predetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttive presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;*
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa;*
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa sono stabiliti dallo statuto.*

I componenti del collegio sindacale, in quanto componenti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile di EIP, sono, nel complesso, competenti nel settore in cui opera la società soggetta a revisione.

Requisiti di onorabilità

[...]

Ulteriori requisiti di professionalità e onorabilità possono essere stabiliti da leggi speciali che regolano specifici settori di attività; dallo statuto.

Valutazioni in ordine alla composizione del collegio sindacale

Nella prima riunione, e poi annualmente, il collegio sindacale valuta, sulla base delle dichiarazioni rese dai sindaci e delle informazioni comunque disponibili, la composizione del collegio sindacale, verificando in particolare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto, dal Regolamento Emittenti e dal codice di comportamento, al quale la società abbia dichiarato di attenersi e il rispetto di requisiti di onorabilità e di criteri di correttezza previsti dalla normativa di settore.

Ai fini di tali valutazioni, i sindaci, una volta eletti o quando ricorrano variazioni, comunicano per iscritto al collegio sindacale le pertinenti informazioni complete e aggiornate.

Si applica la Norma Q.1.1.

Commento

L'art. 148 t.u.f. stabilisce il numero minimo dei componenti del collegio sindacale in tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il numero dei sindaci effettivi può pertanto essere superiore a tre e quello dei supplenti superiore a due.

La composizione del collegio dovrebbe essere adeguata alle caratteristiche della società. Tale esigenza può essere rappresentata alla società chiunque vi abbia interesse, ad esempio il consiglio di amministrazione, i soci, le funzioni di controllo, nonché lo stesso collegio sindacale in sede di valutazione della propria composizione. In merito, non si trascuri che l'art. 19, co. 3, D.lgs. n. 39/2010 prevede espressamente che i componenti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile siano nel complesso competenti nel settore in cui opera la società. Ciò comporta che il singolo sindaco può non possedere tali competenze all'atto della nomina, fermo restando che deve acquisirle nel corso del mandato, documentandosi, assumendo informazioni (anche presso la società) e fruendo dell'esperienza sulle peculiarità del settore maturate dai colleghi.

Appare opportuno, inoltre che in sede di presentazione delle liste dei candidati siano valutate le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni dell'emittente, alla complessità e alla specificità del settore di attività in cui esso opera, nonché alle dimensioni del collegio sindacale.

Nella prassi può accadere che non siano presentate distinte liste (di maggioranza e di minoranza); in tal caso, i sindaci sono eletti dall'assemblea in base alla proposta di delibera presentata in assemblea.

La valutazione della composizione del collegio sindacale persegue finalità di trasparenza e consente di vigilare più efficacemente sulla corretta applicazione delle norme in tema di incompatibilità, in considerazione anche degli obblighi di informativa al pubblico a cui sono tenute le società in forza delle previsioni di legge e del Regolamento Emittenti (cfr. art. 144-novies).

Norma Q.1.6. - Retribuzione

Principi

Il sindaco, prima di accettare la carica, valuta se la misura del compenso proposto è adeguata a remunerare la professionalità, l'esperienza e l'impegno con i quali deve svolgere l'incarico, tenendo conto del rilievo pubblicistico della funzione svolta.

Riferimenti

Art. 2402 c.c.; art. 9 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, L. 24 marzo 2012, n. 27; Comitato per la Corporate Governance, Codice di Autodisciplina, art. 8.C.3, luglio 2015.

Criteri applicativi

Il compenso annuale dei sindaci, se non è stabilito nello statuto, è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

In caso di significativa modifica della struttura organizzativa della società o del perimetro aziendale, con specifica e motivata delibera dell'assemblea può essere adeguato il compenso dei sindaci.

In presenza di modifica dell'attività e di evoluzioni della stessa che rendano l'impegno del sindaco non coerente e adeguato al compenso pattuito, il collegio sindacale, nel corso dell'incarico, può fornire nella propria relazione informazioni di tali evoluzioni e suggerimenti per la rivisitazione del compenso nella prima assemblea utile.

È opportuno che il collegio sindacale uscente, prima della scadenza del proprio incarico, riassume in un apposito documento le attività espletate dal collegio sindacale, precisando il numero di riunioni e la loro durata media, nonché il tempo richiesto per ciascuna delle attività espletate e le risorse professionali impiegate. Detto documento è trasmesso alla società in modo da consentire ai soci e ai candidati sindaci di valutare l'adeguatezza del compenso proposto.

Al momento dell'accettazione della candidatura, il candidato sindaco valuta l'adeguatezza del compenso proposto tenendo in considerazione:

- l'ampiezza e la complessità dell'incarico in relazione alla natura, alla dimensione anche economica (ad esempio, al volume dei componenti positivi di reddito e delle attività), alla complessità, al settore di attività, all'assetto organizzativo e alle altre caratteristiche della società;
- l'eventuale documento elaborato dal collegio sindacale uscente, valutando con attenzione l'impegno temporale richiesto per lo svolgimento dell'incarico, nonché le com-

petenze professionali e l'esperienza richieste;

- i compensi riconosciuti agli amministratori non esecutivi, nonché i criteri per la remunerazione alla partecipazione ai comitati interni;
- con riferimento al compenso del presidente del collegio sindacale, l'impegno temporale richiesto per lo svolgimento della propria funzione, nonché il compenso riconosciuto al presidente del comitato controllo e rischi.

In presenza di liste di candidati depositate ai fini delle conseguenti delibere assembleari, sarebbe auspicabile che la lista di candidati fosse corredata da una breve nota informativa che illustri il previsto impegno richiesto ai sindaci, sia in termini di espletamento dell'attività di vigilanza, sia in termini di partecipazione alle riunioni degli organi di governance e dei comitati, sulla base della entità e della natura del lavoro svolto dal collegio uscente e tenendo conto delle dimensioni, della complessità e delle altre caratteristiche della società, nonché delle prevedibili modifiche della struttura organizzativa o della modalità di gestione;

- la nota informativa dovrebbe essere poi corredata da una proposta di compenso, predisposta con il consenso dei candidati, eventualmente espressa in una forma che ne consenta la determinazione all'interno di un intervallo di valori. In tal modo, in occasione dell'assemblea di nomina dei sindaci, sarebbe disponibile un utile e concreto riferimento per le conseguenti deliberazioni della società e le successive valutazioni degli eletti.

Commento

La determinazione del compenso dei componenti del collegio sindacale deve essere adeguata e in ogni caso determinata avendo riguardo alla complessità e all'onerosità di ciascun incarico, anche in rapporto alla dimensione e all'attività esercitata dalla società emittente, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della struttura organizzativa della medesima. Particolare attenzione nella determinazione di un compenso adeguato, inoltre, andrà data all'impegno profuso nella propria attività e in particolare nella partecipazione attiva alle riunioni dei comitati endoconsiliari.

Allegato B

Documentazione da sottoporre
per la nomina di un sindaco supplente
per l'esercizio sociale con chiusura
al 31 dicembre 2025

Allegato B.1

Curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi e sulle competenze maturate dallo stesso negli ambiti indicati come rilevanti nelle Considerazioni del Collegio Sindacale uscente

Allegato B.2 Facsimile Dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, s’impegna – ove nominato – ad accettare la carica e attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di cause d’incompatibilità, ineleggibilità e decadenza nonché il possesso dei requisiti e il soddisfacimento dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance

INDICE

I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO DI GENERALI.....	21
II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ	21
III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA	21
IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA.....	23
V. CAUSE DI SOSPENSIONE	25
VI. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI	25
VII. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ.....	26
VIII. REQUISITI DI INDIPENDENZA	26
APPENDICE.....	31
TABELLA A.1.....	31
TABELLA A.2.....	31
TABELLA A.3.....	32
TABELLA A.4.....	33
TABELLA A.5.....	34
TABELLA A.6.....	36
TABELLA A.7.....	36

Dichiarazione di accettazione della candidatura e della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A. e di attestazione del possesso dei requisiti di idoneità

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a a _____, il _____,
residente in _____,
codice fiscale _____, in relazione alla propria
candidatura alla carica di componente del collegio sindacale di ASSICURAZIONI GENERALI
S.p.A. (la “**Società**” o “**Generali**”), con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n.
2, capitale sociale di Euro 1.602.736.602,13 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A.
ed iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. 00079760328, società iscritta
all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto
al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi
(ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO DI GENERALI

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del collegio sindacale di Generali (il
“**Collegio**”) e l’eventuale propria nomina alla predetta carica;

II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per
la carica di Sindaco di Generali (“**Sindaco**”) dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento
e dallo Statuto sociale di Generali e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri
prescritti dalla normativa vigente dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato
per la Corporate Governance (il “**Codice CG**”) e dallo Statuto sociale di Generali per ricoprire
la carica di Sindaco della Società, come di seguito precisato;

III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

dichiara

– di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’**art. 8** del Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico n. 88 del 2022 (il “**DM 88/2022**”) e in particolare (**barrare una o più
caselle**):

- di essere iscritto al Registro dei revisori legali, con un’esperienza almeno triennale
– o almeno quinquennale se candidato al ruolo di Presidente del Collegio Sindacale –
nell’attività di revisione legale dei conti;

e/o

- di aver esercitato per almeno tre anni – o almeno cinque anni se candidato al ruolo di
Presidente del Collegio Sindacale – anche alternativamente¹;
- attività di revisione legale;

(1) i fini della sussistenza dei requisiti di cui all’art.8 DM 88/2022, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei
revisori legali si tiene conto dell’esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all’assunzione dell’incarico;
esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state
svolte, senza cumularle.

- attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attività della Società; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Generali;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità prescritti **dall'art. 1** del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 marzo 2000 n. 162 ("**DM 162/2000**"); in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, cc. 1, 2, 3 del DM 162/2000 e dell'art. 37.3 dello Statuto sociale, dichiara (**barrare la casella di riferimento**):
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
 - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
 - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività assicurativa e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo;
 - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni in settori strettamente attinenti a quello assicurativo, ossia quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione;
- anche tenuto conto di quanto indicato nelle Considerazioni del Collegio Sindacale uscente pubblicate dalla Società in data 15 marzo 2023 e allegate *sub "A"* ("Considerazioni"), di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'**art. 9 del DM 88/2022** e, in particolare, di possedere conoscenza teorica e/o esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti (**barrare una o più caselle**):
- mercati finanziari;
 - regolamentazione nel settore assicurativo, bancario e finanziario;
 - indirizzi e programmazione strategica;
 - assetti organizzativi e di governo societario;
 - gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di un'impresa, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
 - sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 - attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari;
 - scienze statistiche e attuariali;
 - informativa contabile e finanziaria;
 - tecnologia informatica;
- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 9 del DM 88/2022, in particolare, di (**barrare la casella di riferimento**):

- aver maturato** i requisiti di professionalità previsti dall'art. 8 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una **durata almeno pari** a quella prevista nell'“Allegato A – Condizioni per l'applicazione della deroga” al DM 88/2022²;
- non aver maturato** i requisiti di professionalità previsti dall'art. 8 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una **durata almeno pari** a quella prevista nell'“Allegato A – Condizioni per l'applicazione della deroga” al DM 88/2022³;

IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'**art. 3 del DM 88/2022**⁴ e, in particolare:
 - a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
 - b. di non aver subito condanna con sentenza definitiva in uno dei casi previsti dall'art. 3, c. 1, lett. b) del DM 88/2022⁵;
 - c. di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni⁶;
 - d. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. d), del DM 88/2022;
 - e. di non aver subito condanna con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, ad una delle pene previste dall'art. 3, c. 2, del DM 88/2022⁷;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'**art. 2 del DM 162/2000**;
- anche ai sensi dell'**art. 4 del DM 88/2022**, di soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, consapevole che, ai fini della valutazione circa il soddisfacimento di tali criteri, vengono presi in considerazione le seguenti situazioni (o le situazioni sostanzialmente equivalenti disciplinate in tutto o in parte da leggi straniere):
 - (i) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze, anche non definitive, che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali come specificate all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
 - (ii) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni di cui all'articolo 4, c. 2, lett. c), del DM 88/2022;
 - (iii) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare, antiriciclaggio e delle norme in

(2) Ossia: **(i)** per i sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, almeno 3 anni; **(ii)** per i sindaci che non rientrano nella categoria di cui al punto (i) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 8 del DM 88/2022, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); per il Presidente almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

(3) Cfr. nota 2.

(4) Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dai cc. 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

(5) Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

(6) Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

(7) Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

- (iv) materia di mercati e di strumenti di pagamento (articolo 4, c. 2, lett. d) del DM 88/2022);
- (v) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse, provvedimenti di rimozione di cui all'articolo 4, c. 2, lett. e), del DM 88/2022;
- (vi) svolgimento di incarichi in soggetti /imprese di cui all'articolo 4, c. 2, lett. f) e g) del DM 88/2022 (tali elementi devono essere tenuti in considerazione nei casi disciplinati dall'articolo 5, cc. 3 e 4, del DM 88/2022);
- (vii) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da registri, elenchi e ordini professionali come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022; misure di revoca per giusta causa da funzioni di amministrazione, direzione e controllo in conseguenza di dolo o colpa grave, anche in relazione a rilevanti violazioni del Codice di Condotta di Gruppo e della relativa normativa interna di Gruppo; altre misure analoghe adottate da organismi cui la legge affida la gestione di registri, albi ed elenchi professionali, come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022;
- (viii) valutazione negativa dell'idoneità da parte di un'autorità amministrativa di cui all'articolo 4, c. 2, lett. i), del DM 88/2022;
- (ix) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
- (x) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi come specificato all'articolo 4, c. 2, lett. m) del DM 88/2022.

– con riferimento alle situazioni rilevanti ai fini della verifica circa il soddisfacimento dei criteri di correttezza ai sensi degli **artt. 4 e 5 del DM 88/2022** ed elencate al precedente alinea *sub a-i* che (**barrare la casella di riferimento**):

- non sussiste** alcuna situazione rilevante;
- sussistono** una o più situazioni rilevanti, precisando tuttavia che tali situazioni non sono idonee a compromettere il soddisfacimento dei criteri di correttezza. Tale/i situazione/i è/ sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono il soddisfacimento dei criteri di correttezza) mediante la compilazione della **tabella A.1** contenuta nell'Appendice della dichiarazione;

– di possedere e agire, ai sensi dell'**art. 14 del DM 88/2022**, con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione dell'impresa e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile e (**barrare la casella di riferimento**):

- che non sussiste** alcuna situazione di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022⁸;

(8) **a)** è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: *i)* del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi dell'impresa; *ii)* dei titolari delle funzioni fondamentali dell'impresa; *iii)* di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022;

b) è un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il "CAP") nell'impresa;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con l'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dall'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

- **che sussistono** una o più situazioni di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022⁹, precisando tuttavia che tale/i situazione/i è/sono idonea/e a compromettere la piena indipendenza di giudizio. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono la piena indipendenza di giudizio) mediante la compilazione della **tabella A.2** contenuta nell'Appendice della dichiarazione;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società per il periodo 2021-2029;

V. CAUSE DI SOSPENSIONE

dichiara

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'**art. 6 del DM 88/2022**;

VI. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

dichiara

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco ai sensi dell'**art. 15 del DM 88/2022**, tenuto conto di quanto indicato nelle "Considerazioni";
- di rispettare (o comunque di impegnarsi a rispettare entro il termine di cui all'**art. 23, c. 7**, del DM 88/2022) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli **artt. 16¹⁰, 17 e 18 del DM 88/2022**;
- di rispettare, ove applicabile, il limite al cumulo di incarichi di cui agli **artt. 148-bis del TUF e 144-duodecies ss.** del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;

si impegna

- a rispettare le previsioni di legge e regolamentari relative all'assunzione di incarichi aggiuntivi di cui al DM 88/2022 e al Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38;
- a trasmettere alla Società con appropriato anticipo, le relative informazioni rilevanti, con modalità e tempi idonei a consentire all'organo competente di svolgere le verifiche e valutazioni previste dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: i) membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; ii) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale dell'impresa o del gruppo di cui all'articolo 210 - *ter*, c. 2, del CAP sono tali da comprometterne l'indipendenza.

(9) Cfr. nota 8.

(10) **c.1** Salvo quanto previsto all'articolo 18, ciascun esponente di imprese di maggiori dimensioni o complessità operativa non può assumere un numero complessivo di incarichi in imprese o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative: a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi; b) n. 4 incarichi non esecutivi. **c. 2** Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1, si include l'incarico ricoperto nell'impresa.

VII. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ**dichiara**

- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
- che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, c. 1, c.c.;

VIII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

- A.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. **148, c. 3, TUF**, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lett. b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza;

dichiara**(barrare la casella di riferimento)**

- di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF;
 - di essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c):
 - di non intrattenere** alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano e quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);
 - di intrattenere** rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano e quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. I predetti rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della **Tabella A.3** contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;
- B.** con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'**art. 2, Raccomandazioni 7 e 9**, Codice CG, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza adottati dal Consiglio di Amministrazione nel Regolamento del Consiglio e dei Comitati Consiliari (il "**Regolamento**") all'**art. 11** (cfr. nota a piè di pagina n. [15]) e che identificano come tali le ipotesi, da considerarsi come non tassative, indicate espressamente nel Codice CG¹¹,

(11) Compilare la **Tabella A.4**.

dichiara
(barrare le caselle di riferimento)

- di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 del Codice CG, così come anche attuati dal Regolamento;
- di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del Codice CG, così come anche attuati dal Regolamento nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, Codice CG (**barrare le caselle di riferimento**):
- di non essere** un azionista significativo¹² di Generali;
- di non essere o non essere stato** nei tre precedenti esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente
- (i) di Generali, o di una società dalla stessa controllata avente rilevanza strategica¹³ o di una società sottoposta a comune controllo;
- (ii) di un azionista significativo di Generali¹⁴;
- non avere o non aver avuto** nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale¹⁵;
- (i) con Generali o le società da essa controllate aventi rilevanza strategica¹⁶, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*¹⁷;
- (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;

(12) Per “**azionista significativo**” si intende, ai sensi dell'art. 1.1 n. 7 del Regolamento, la persona fisica o giuridica che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza significativa o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza significativa sulla Società. In relazione a quanto precede, per “**influenza significativa**” si intende la situazione in cui una persona fisica o giuridica detenga, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, soggetti fiduciari o interposte persone, una partecipazione superiore al 3% delle azioni con diritto di voto della Società.

(13) (i) Generali Italia S.p.A.; (ii) Generali France S.A.; (iii) Generali Deutschland AG; (iv) Generali CEE B.V.; (v) Generali España Holding de Entidades de Seguros S.A.; (vi) Generali Investments Holding S.p.A.; (vii) Banca Generali S.p.A.; (viii) Generali Versicherung AG; (ix) Generali Schweiz Holding AG; (x) Generali China Life Insurance Co. Ltd.

(14) Cfr. nota 12.

(15) Per “**relazione significativa**” si intende, ai sensi dell'art. 11.7 del Regolamento, i rapporti di natura commerciale, finanziaria e professionale il cui corrispettivo – fatturato per anno anche in uno solo dei tre esercizi precedenti rispetto alla data della verifica – superi almeno uno dei seguenti parametri: (i) il 5% del fatturato annuo del gruppo a cui appartiene l'impresa o l'ente di cui il Sindaco abbia il controllo o del cui Top Management sia esponente ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner o associato; (ii) il 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale o finanziaria negli esercizi di riferimento; tale soglia è ridotta al 2,5% per i rapporti di natura professionale.

(16) In conformità con quanto previsto dall'art. 11.5 del Regolamento. Per le Controllate aventi rilevanza strategica la vedi nota 13 e la **Tabella A.5**.

(17) In conformità a quanto previsto dal Codice CG, ai sensi del Regolamento per “**top manager**” di Generali si intendono: il Group CEO, i componenti del GMC e, all'interno del GHO, coloro che ricoprono le prime linee di riporto dell'Amministratore Delegato e del General Manager, che compongono l'Alta Direzione ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a) del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018. L'elenco del Top management e dei soggetti rilevanti è riportato nella **Tabella A.5**.

- di non ricevere o non avere ricevuto** nei precedenti tre esercizi, da parte di Generali, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva¹⁸ rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG (ossia, il Comitato Controllo e Rischi (“**CCR**”), il Comitato per le Nomine e la Corporate Governance (“**CNG**”) e il Comitato per le Remunerazioni e le Risorse umane (“**CRRU**”), ma anche il Comitato Innovazione e Sostenibilità sociale e ambientale (“**CIS**”), di cui alla Raccomandazione n. 1, lett. a del Codice CG) o previsti dalla normativa vigente (ossia, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o “**COPC**”);
- di non essere stato** sindaco effettivo di Generali per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- di non rivestire** la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Generali abbia un incarico di amministratore;
- di non essere** socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Generali;
- di non essere** stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti¹⁹.

Ove **non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle**, sono comunicate alla Società, mediante la compilazione della **Tabella A.6** contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione, le informazioni in merito alle circostanze rilevanti e quindi, in via esemplificativa, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute e/o alle remunerazioni aggiuntive ricevute e/o alla carica ricoperta e/o ai rapporti familiari in essere, unitamente alla motivazione per cui si ritiene che tale/i circostanza/e non sia/no idonea/e a compromettere la propria indipendenza;

C. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'**art. 13 del DM 88/2022**,

dichiara

- di non essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 88/2022;
- di essere** in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 88/2022, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara:
 - a) di non essere un partecipante in Generali²⁰;

(18) Ai sensi dell'art. 11.7 lett. b) del Regolamento, per “**remunerazione aggiuntiva**” si intende una remunerazione aggiuntiva di ammontare superiore al 30% di quello previsto come compenso fisso per la carica determinato con deliberazione dell'Assemblea e di quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla Legge. Per “**compenso fisso per la carica**” s'intende: (i) la remunerazione determinata dall'Assemblea, comprensiva degli eventuali gettoni di presenza, a favore degli Amministratori (ovvero stabilita dal CdA per gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea per l'intero CdA); (ii) l'eventuale compenso per la carica assunta da ciascun Amministratore non esecutivo nel Consiglio (quale Presidente, vicepresidente, *lead independent director*), definito tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili. Per “**compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice**” si intendono quelli che ciascun Amministratore riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, in relazione al ruolo di componente del CCR, del CRRU e del CNG, del CIS e del COPC.

(19) Per “**stretti familiari**”, in base a una mera elencazione esemplificativa e non esaustiva prevista nelle Q&A funzionali all'applicazione del Codice CG, sono comunemente intesi i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.

(20) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 del CAP.

- b) di non essere un esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di Generali ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- c) **(barrare una delle seguenti alternative)**
- di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o di aver intrattenuto, nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate da Generali o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante in Generali²¹ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

ovvero

- di intrattenere / aver intrattenuto uno o più dei predetti rapporti, precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. Tali rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della **Tabella A.7** contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;
- d) di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: (i) dei titolari delle funzioni fondamentali di Generali; (ii) di persone che si trovano nelle situazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c); (iii) di persone che ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in Generali²², in Generali stessa o in società da questa controllate.

Il/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al Collegio Sindacale ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa *privacy* relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di valutazione sul possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale, dal Codice CG, dal Regolamento e dalle Considerazioni, in capo ai componenti del Collegio Sindacale della Società consultabile sul sito internet della Società.

Luogo e data _____

Firma _____

(21) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 del CAP.

(22) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 del CAP.

Allegati da fornire alla Compagnia:

- copia di un documento di identità;
- *curriculum vitae* (Allegato B.1) contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi e sulle competenze maturate dallo stesso negli ambiti indicati come rilevanti nelle Considerazioni del Collegio Sindacale uscente, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

Appendice si richiede la compilazione delle seguenti tabelle, che non saranno pubblicate, predisposte dalla Compagnia (le informazioni sono funzionali esclusivamente alle successive verifiche in merito all'idoneità dei componenti del Collegio Sindacale):

- **Tabella A.1** Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della verifica dei criteri di correttezza;
- **Tabella A.2** Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della sussistenza dell'indipendenza di giudizio;
- **Tabella A.3** Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del TUF;
- **Tabella A.4** Elenco delle società di cui gli i Sindaci o un loro stretto familiare abbiano il controllo o siano amministratori esecutivi o esponenti del top management e degli studi professionali e le società di consulenza di cui loro stessi o un loro stretto familiare sono partner o associati;
- **Tabella A.5** Elenco del Top Management, dei soggetti rilevanti e delle Società controllate di Generali aventi rilevanza strategica funzionali all'eventuale compilazione della Tabella A.6;
- **Tabella A.6** Comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance;
- **Tabella A.7** Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del DM 88/2022.

**APPENDICE CONTENENTE LE TABELLE PER LA COMUNICAZIONE
ALLA SOCIETÀ DELLE SITUAZIONI/CIRCOSTANZE RILEVANTI
AI FINI DELLE VALUTAZIONI DI IDONEITÀ**

(La presente Appendice non è oggetto di pubblicazione)

TABELLA A.1

Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della verifica dei criteri di correttezza

SITUAZIONE RILEVANTE	MOTIVAZIONE PER LA QUALE NON È IDONEA A COMPROMETTERE IL SODDISFACIMENTO DEI CRITERI DI CORRETTEZZA

TABELLA A.2

Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della sussistenza dell'indipendenza di giudizio

SITUAZIONE RILEVANTE	MOTIVAZIONE PER LA QUALE NON È IDONEA A COMPROMETTERE LA PIENA INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

TABELLA A.3
**Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni
 di indipendenza ai sensi del TUF**

RAPPORTO ²³ (tipologia e sintetica descrizione incluso il relativo importo)	CONTROPARTE (incluso C.F. ed eventuale gruppo di appartenenza)	Motivazione per cui ritiene che il rapporto non sia tale da compromettere indipendenza

(23) Rapporti di **lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano e quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e i soggetti di cui alla lettera b) dell'art 148, c. 3, TUF.**

TABELLA A.4

Elenco delle società di cui i Sindaci o un loro stretto familiare abbiano il controllo o siano amministratori esecutivi o esponenti del top management e degli studi professionali e le società di consulenza di cui loro stessi o un loro stretto familiare sono partner o associati

Soggetto titolare del rapporto ²⁴	Società – studi professionali – studi di consulenza ²⁵	Gruppo ²⁶	Fatturato del Gruppo /studio professionale/ società di consulenza degli ultimi tre anni ²⁷	Ruolo ²⁸	Altre informazioni

(24) Indicare se il rapporto è tenuto dal **Sindaco stesso o da uno stretto familiare** che in base a una mera elencazione esemplificativa e non esaustiva prevista nelle Q&A funzionali all'applicazione del Codice CG, sono comunemente intesi i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.

(25) Indicare le **società** di cui il Sindaco ha il controllo o è amministratore esecutivo o esponente del top management e lo **studio professionale** e le **società di consulenza** di cui è partner o associato.

(26) Indicare il **Gruppo** a cui appartiene la società o l'ente di cui il Sindaco abbia il controllo, sia amministratore esecutivo o del cui Top Management sia esponente.

(27) Indicare il **fatturato degli anni 2021-2022-2023** del **Gruppo** cui appartiene la società o l'ente di cui il Sindaco ha il controllo o è amministratore esecutivo o esponente del top management o il **fatturato degli anni 2021-2022-2023** dello studio professionale o della società di consulenza di cui è partner o associato. **Laddove non appartengano ad un Gruppo** indicare il **fatturato degli anni 2021-2022-2023** della **società o dell'ente** di cui il Sindaco ha il controllo o è amministratore esecutivo o esponente del top management.

(28) Indicare se ha il **controllo o è amministratore esecutivo o esponente del top management** della società indicata o se è **partner o associato** dello studio professionale o della società di consulenza che ha indicato.

TABELLA A.5

Elenco del Top Management, dei soggetti rilevanti e delle Società controllate di Generali aventi rilevanza strategica funzionali all'eventuale compilazione della Tabella A.4

“TOP MANAGEMENT o SOGGETTI RILEVANTI”²⁹

SOCIETÀ	TOP MANAGEMENT O SOGGETTI RILEVANTI
Assicurazioni Generali S.p.A.	<p>Amministratori: Andrea Sironi, Philippe Donnet, Marina Brogi, Flavio Cattaneo, Alessia Falsarone, Clara Furse, Umberto Malesci, Stefano Marsaglia, Antonella Mei-Pochtler, Diva Moriani, Lorenzo Pellicoli, Clemente Rebecchini e Luisa Torchia.</p> <p>Sindaci effettivi: Carlo Schiavone, Sara Landini, Paolo Ratti.</p> <p>Componenti del Group Management Committee: Jaime Anchústegui Melgarejo, Simone Bemporad, Cristiano Borean, Antonio Cangeri, David Cis, Isabelle Marguerite Conner, Philippe Donnet, Giancarlo Fancel, Carlo Ferraresi, Jean-Laurent Granier, Stefan Lehmann, Cécile Paillard, Monica Alessandra Possa, Marco Sesana, Giulio Terzariol.</p> <p>Altri dirigenti con responsabilità strategica rilevanti: Maurizio Basso, Woody E. Bradford, Giuseppe Catalano, Nora Gürtler, Gian Maria Mossa, Anna Pieri, Michele Valeriani.</p>
Generali Italia S.p.A. Consiglio di Amministrazione	<p>Presidente: Antonio Cangeri Amministratore Delegato: Giancarlo Fancel Direttore Generale: Massimo Monacelli</p>
Generali France S.A. Consiglio di Amministrazione	<p>Presidente: Jean-Laurent Granier Amministratore Delegato: Jean-Laurent Granier Direttore Generale: Jean-Laurent Granier</p>
Generali Deutschland AG Consiglio di Gestione	<p>Presidente: Stefan Lehmann Amministratore Delegato: Stefan Lehmann Amministratori Esecutivi: Stefan Lehmann, Uli Rothaufe, Robert Wehn, Roland Stoffels, Ulrich Ostholt, Katrin Gruber, Arne Benzin, Marcela Štředová, Melanie Kramp Gerstner, Edoardo Malpaga</p>
Generali CEE Holding B.V. Consiglio di Amministrazione	<p>Presidente: Jaime Anchústegui Melgarejo Amministratore Delegato: Manlio Lostuzzi Amministratore Esecutivo: Manlio Lostuzzi, Carlo Schiavetto, Miroslav Bašta</p>

(29) Situazione al 12.3.2025.

Generali España Holding de Entidades de Seguros S.A. Consiglio di Amministrazione	Presidente: Jaime Anchústegui Melgarejo Amministratore Delegato: Carlos Escudero Segura Direttore Generale: N/A
Generali Investments Holding S.p.A. Consiglio di Amministrazione	Presidente: Philippe Donnet Amministratore Delegato: Woody E. Bradford Direttore Generale: Woody E. Bradford
Banca Generali S.p.A. Consiglio di Amministrazione	Presidente: Antonio Cangeri Amministratore Delegato: Gian Maria Mossa Direttore Generale: Gian Maria Mossa
Generali Versicherung A.G. Consiglio di Gestione	Presidente: Gregor Pilgram Amministratore Delegato: Gregor Pilgram Amministratori Esecutivi: Gregor Pilgram, Reinhard Pohn, Walter Kupec, Klaus Peter Wallner, Axel Sima, Martin Sturzlbaum
Generali Schweiz Holding A.G. Consiglio di Amministrazione	Presidente: Jaime Anchústegui Melgarejo Amministratore Delegato: Christoph Schmallenbach Direttore Generale: N/A
Generali China Life Insurance Co. Ltd. Consiglio di Amministrazione	Presidente: Xuesong Zhao Amministratore Delegato: N/A Direttore Generale: Gavin Low

**“SOCIETA' CONTROLLATE DI GENERALI
AVENTI RILEVANZA STRATEGICA”**

1. Generali Italia S.p.A.
2. Generali France S.A.
3. Generali Deutschland A.G.
4. Generali CEE Holding-B.V.
5. Generali España Holding de Entidades de Seguros S.A.
6. Generali Investments Holding S.p.A.
7. Banca Generali S.p.A.
8. Generali Versicherung A.G.
9. Generali Schweiz Holding A.G.
10. Generali China Life Insurance Co. Ltd.

TABELLA A.6

Comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance

CIRCOSTANZA	MOTIVAZIONE PER LA QUALE NON È IDONEA A COMPROMETTERE L'INDIPENDENZA

TABELLA A.7

Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del DM 88/2022

RAPPORTO (tipologia e sintetica descrizione incluso il relativo importo)	CONTROPARTE (incluso C.F., eventuale Gruppo di appartenenza)	Motivazione per cui ritiene che non sia tale da compromettere indipendenza

Allegato B.3

Indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la candidatura e delle certificazioni emesse dall'intermediario depositario che ne attestino la titolarità di azioni e la quota di capitale sociale detenuta

